

Quotidiano di Centro Studi Lavoro e Previdenza

Edizione di martedì 11 aprile 2023

NEWS DEL GIORNO

Inps: chiarimenti in merito alle novità introdotte dal D.Lgs. n. 105/2022 di Redazione

NEWS DEL GIORNO

Inps: sgravio per le imprese che ricorrono al CdS di Redazione

NEWS DEL GIORNO

Trattamento di fine servizio per segretari comunali di **Redazione**

NEWS DEL GIORNO

Licenziamento per superamento del periodo di comporto di Redazione



Inps: chiarimenti in merito alle novità introdotte dal D.Lgs. n. 105/2022

di **Redazione**

L'Inps, con <u>Circolare 4 aprile 2023, n. 39</u>, fornisce importanti chiarimenti in merito, e sulla scia, delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 151/2001, entrato di fatto in vigore il 13 agosto 2022.

Sono principalmente tre gli ambiti di interesse della citata Circolare, connesse ad altrettante novità normative contenute nella norma sopra richiamata:

- 1. le modifiche all'art. 33 della Legge 104/1992 con le quali è stato superato il concetto di referente unico per quanto concerne l'assistenza a persone con disabilità rispetto al riconoscimento dei giorni di permesso mensile, fermo restando il limite mensile in capo al singolo assistito;
- 2. la novella apportata all'art. 34, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001 rispetto alla possibilità di prolungare il congedo parentale (di cui all'art. 33 del medesimo decreto);
- 3. la novella all'art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001 che ha esteso la platea dei soggetti che hanno diritto a richiedere la fruizione del congedo straordinario, inserendo anche il convivente di fatto.

Partendo da queste situazioni, la citata circolare opera importanti specificazioni in merito alle procedure operative calibrate per ciascuna delle novelle sopra descritte, corredate anche da chiarimenti di prassi, come ad esempio la conferma della possibilità di compresenza tra i permessi mensili ex legge n. 104/2022, sia da parte dei lavoratori concretamente interessati, sia da parte dei loro familiari (rientrando nella platea avente potenzialmente diritto).

La circolare Inps n. 39/2023 fornisce poi importanti indicazioni destinate alle strutture territoriali dell'Istituto rispetto all'esame delle nuove pratiche pervenute, nonché in merito all'eventuale riesame di quelle già presentate a decorrere dal periodo di vigenza del D.Lgs. n. 105/2022.





Inps: sgravio per le imprese che ricorrono al CdS di Redazione

L'Inps, con circolare 5 aprile 2023, n. 40, fornisce importanti chiarimenti in merito allo sgravio contributivo destinato alle imprese che hanno in essere, ovvero intendono avviare, procedure di contratti di solidarietà previsto dal Decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510 e sue successive modificazioni ed integrazioni (da ultimo ad opera del decreto legge 20 marzo 2014, n. 34); da segnalare che, sebbene successivo, tale misura di miglior favore resta pienamente operativa anche a seguito della pubblicazione del Decreto legislativo 14 settembre 2015/, n. 148 e quindi rispetto ai CdS siglati in base all'art. 21 comma 2 del citato D.Lgs..

La circolare ripercorre l'intero impianto normativo e di prassi a suffragio di tale incentivo che è riservato ad aziende che nel corso del ricorso di contratto di solidarietà abbiano su base mensile realizzato una riduzione superiore al 20 % rispetto all'orario previsto.

Al ricorrere di tale condizione è ammessa una riduzione sui contributi dovuti (e riferiti specificatamente ai lavoratori che rispettano tale requisito) pari al 35 % per l'intera durata del CdS, con la previsione in ogni caso di un limite di 24 mesi complessivi nel quinquennio.

Il primo step da seguire per avviare l'iter di richiesta dello sgravio è costituito dall'invio dell'apposita richiesta mediante il portale sgravicdsonline presente all'interno del portale cliclavoro.

La verifica del requisito, e quindi la sua quantificazione, può essere fatta a consuntivo da parte dell'Istituto, andando a consultare le denunce UniEMens trasmesse.





Trattamento di fine servizio per segretari comunali

di Redazione

L'Inps, con messaggio 3 aprile 2023, n. 1272, fornisce chiarimenti in merito alla determinazione del Trattamento di Fine Servizio/Rapporto, per i Segretari comunali e provinciali; la questione verte soprattutto sulla possibilità di considerare l'intera retribuzione di posizione riconosciuta.

Il dubbio sorge in merito all'attuale assenza di decreti delegati previsti dalla Legge 7 agosto 2015, n. 124.

Per tale motivo, precisa il messaggio, non può essere in automatico riconosciuto ai segretari comunali sebbene collocati nell'area dirigenziale delle Funzioni locali, l'inquadramento giuridico nella dirigenza pubblica, e continuano quindi ad essere operative le disposizioni contenute nella Nota INPDAP 15 giugno 2011, n. 23 che prevede:

- per i Segretari comunali e provinciali di fascia A o di fascia B titolari di segreteria superiore ai 10.000 abitanti la retribuzione di posizione è valutabile ai fini TFS nella misura interamente percepita
- per i Segretari comunali e provinciali di fascia A o di fascia B titolari di segreterie tra i 3.000 ed i 10.000 abitanti la retribuzione di posizione è valutabile nei limiti dell'indennità di direzione eventualmente percepita alla data del 30 novembre 1995.

Master di specializzazione

WELFARE AZIENDALE E POLITICHE RETRIBUTIVE



Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

accedi al sito >



Licenziamento per superamento del periodo di comporto di Redazione

La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 3 marzo 2023, n. 6336, ha stabilito che in tema di licenziamento per superamento del comporto il datore di lavoro non deve specificare i singoli giorni di assenza, potendosi ritenere sufficienti indicazioni più complessive; tuttavia, anche sulla base del novellato articolo 2 della legge 604/66, che impone la comunicazione contestuale dei motivi, la motivazione deve essere idonea ad evidenziare il superamento del comporto in relazione alla disciplina contrattuale applicabile, dando atto del numero totale di assenze verificatesi in un determinato periodo, fermo restando l'onere, nell'eventuale sede giudiziaria, di allegare e provare, compiutamente, i fatti costitutivi del potere esercitato: ne consegue che il licenziamento è inefficace perché non risulta sufficiente come motivazione la mera indicazione del termine finale di maturazione del comporto ma la tutela applicabile è risarcitoria e non anche reintegratoria non riscontrandosi la violazione dell'articolo 2110 c.c., per essere stato in concreto il periodo di comporto accertato come superato nel corso del rapporto di lavoro tra le parti.



LA NUOVA SERIE DI **PODCAST** SULLE RIVISTE EUROCONFERENCE

Segui il canale Euroconference Editoria su Spotify e ascolta gli ultimi episodi >